

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 17 ottobre 2006, Hammarplast/UAMI — Steninge Slott (STENINGE SLOTT)

(Causa T-499/04)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo STENINGE SLOTT — Marchio denominativo anteriore STENINGE KERAMIK — Rischio di confusione»

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1) (v. punto 20)*
2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 62-63)*

Oggetto

Ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 ottobre 2004 (procedimento R 394/2003-2), riguardante l'opposizione presentata dal titolare del marchio nazionale STENINGE KERAMIK contro la registrazione del marchio comunitario STENINGE SLOTT.

Dati relativi alla causa

Richiedente il marchio comunitario:	Steninge Slott AB
Marchio comunitario di cui trattasi:	marchio denominativo STENINGE SLOTT per prodotti della classe 21
Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Hammarplast AB
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	marchio nazionale: STENINGE KERAMIK per prodotti della stessa classe
Decisione della divisione di opposizione:	diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	ricorso accolto

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 ottobre 2006,
Castell del Remei/UAMI — Bodegas Roda (ODA)**

(Causa T-13/05)

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchi denominativi anteriori internazionale RODA e nazionali BODEGAS RODA, RODA I e RODA II — Domanda di marchio denominativo comunitario ODA — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56, 61, 63)